LINEE-GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA CARTA DI ROMA: UNA SINTESI

a cura di:

Associazione CARTA di ROMA

con il contributo di:

AWARE MIGRANTS

INTRODUZIONE

Valerio Cataldi
giornalista, Presidente della Associazione Carta di Roma

Con le parole si fanno le cose diceva il filosofo e linguista John L. Austin, le parole diventano cose quando vengono pronunciate o scritte. Non è semplice descrizione, semplice cronaca. La scelta delle parole dà forma al racconto, lo rende visibile, diventa contenuto.
Le parole non sono mai sbagliate, è l'uso che ne facciamo che può essere sbagliato, che può deformare il fatto che viene raccontato. Nel racconto delle migrazioni è sempre successo che le parole disegnassero il fenomeno con una forma diversa da quella reale. All'inizio, ad esempio, erano tutti marocchini, a prescindere dal colore, dalla provenienza. Erano talmente marocchini che un giornale fece un titolo su un incidente stradale scrivendo "morto un uomo e un marocchino". Le parole usate male spersonalizzano, cancellano le identità, incutono paura.
La parola "clandestino" è un esempio lampante di come si riesce a trasformare una notizia e a dare connotato negativo ad una persona, ad un gruppo di persone, stabilendo a priori che si muova di nascosto, al buio, come una minaccia costante alla nostra sicurezza.
Sembra un concetto banale, ma proprio il ritorno prepotente dell'uso scorretto della parola clandestino, anche e soprattutto nel linguaggio istituzionale, dimostra che banale non lo è affatto.
Se ripetiamo la parola invasione un numero indeterminato di volte, quella parola finirà per dare una forma spaventosa al fenomeno migratorio a prescindere dai dati reali, dalle statistiche, dal numero reale di arrivi. L'invasione più che un fatto diventerà uno stato d'animo e ogni volta che la parola invasione verrà ripetuta scatterà una reazione condizionata in chi legge e ascolta: la paura.

Si chiama percezione della realtà e quasi mai corrisponde alla realtà quando si parla di migrazioni. La responsabilità di chi scrive è esattamente questa: se sceglie parole spaventose determinerà una reazione spaventata.
I principi della Carta di Roma suggeriscono accorgimenti e piccole regole condivise che nessuno si sognerebbe di contestare o di violare quando si scrive di politica, quando si scrive di minori, quando si scrive di mafia: la verifica dei fatti, la consultazione di esperti, l'utilizzo di termini corretti e giuridicamente appropriati. Sono le regole base del mestiere di giornalista, valgono sempre e in ogni caso. Applicate al racconto delle migrazioni hanno il valore aggiunto di fornire gli strumenti per costruire un argine collettivo al dilagare dell'odio, nelle parole e nei fatti.
È necessario ed urgente riportare in primo piano parole chiave come rispetto, verità e giustizia per arginare il dilagare dell'odio che si nutre di false notizie che si nutrono di odio, in un circolo perverso e devastante.

PRIMO PRINCIPIO DELLA CARTA DI ROMA

Usare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri.

Nelle generalizzazioni che hanno caratterizzato gran parte dell'informazione sull'immigrazione negli ultimi anni in Italia e in Europa, la questione dello status del cittadino straniero sul territorio italiano è stata trattata spesso con scarsa attenzione. La condizione giuridica dello straniero che soggiorna sul territorio italiano è invece un elemento fondamentale per restituire al lettore e all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti.

Richiedente asilo, rifugiato, vittima di tratta, migrante non possono essere usati come sinonimi perché rimandano a condizioni giuridico–amministrative diverse. Tanto meno le persone che arrivano nel nostro paese irregolarmente possono essere accomunate sotto la definizione comune di "clandestini", termine non solo fortemente connotato negativamente, ma anche inesistente giuridicamente.

SECONDO PRINCIPIO DELLA CARTA DI ROMA

Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all'identità ed all'immagine che non consentano l'identificazione della persona.

I richiedenti asilo, le vittime di tratta e ovviamente anche chi ha già ottenuto lo status di rifugiato meritano un'attenzione particolare da parte dei giornalisti e degli organi di stam-

Il termine clandestino, a partire dal 2017, torna in modo frequente nel dibattito pubblico e nel linguaggio giornalistico. Carta di Roma invita a non usare questo termine, sostituendolo con "irregolare", "senza permesso regolare", "illegale o presente in modo illegale sul territorio". Perché non va usato il termine "clandestino"? Perché contiene un giudizio negativo aprioristico, suggerisce l'idea che il migrante agisca al buio, di nascosto, come un malfattore. È un termine giuridicamente sbagliato, impiegato per definire:

- chi tenta di raggiungere l'Europa e non ha ancora avuto la possibilità di fare richiesta di protezione internazionale;
- chi invece ha fatto la richiesta ed è in attesa di una risposta (i migranti / richiedenti asilo);
- chi ha visto rifiutata la richiesta d'asilo e ogni altra forma di protezione (gli irregolari).

Ma, soprattutto, il termine clandestino è una delle colonne portanti dei discorsi di tipo discriminatorio, un termine per dare un nome a un "nemico" che può sollecitare rifiuto e paura.

pa. La natura delle motivazioni alla base della scelta di fuggire dalla propria patria può essere tale da esporre loro stessi e i familiari a ritorsioni, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali, nel caso in cui si verifichi un'esposizione mediatica non attenta.
Anche persone di altre nazionalità rischiano in prima persona o rischiano rappresaglie verso i familiari rimasti in patria. Se non si hanno informazioni dettagliate sulla condizione del paese di provenienza dell'intervistato, dunque, è buona norma consultare gli organismi internazionali prima di esporlo alla possibile identificazione. Di recente France 24 è stata accusata di "imprudenza" per aver mostrato – e reso riconoscibile – il volto di un allevatore, Sadou Yehia, intervistato a Léléhoy, un paesino della zona del Gourma in Mali. Durante l'intervista, l'uomo ha raccontato di racket dei jihadisti nei confronti della popolazione civile, in concomitanza con l'arrivo di miliari francesi della operazione "Barkhane".

TERZO PRINCIPIO DELLA CARTA DI ROMA

Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie e riflettere sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti.

Persone e migrazioni nella cronaca

L'informazione dei media mainstream negli ultimi anni è stata caratterizzata da un grande spazio dedicato alla cronaca, soprattutto alle notizie di criminalità. Spesso queste no-

Si raccomanda di:

1. Ricordare che è sempre necessario ottenere il consenso libero e informato degli interessati prima di pubblicare qualsiasi immagine (fotografica o video) in cui risultano essere identificabili. Nel caso di impossibilità a ottenere il consenso dell'intervistato per ragioni di tempo o altro vedere punto 3.

2. Individuare, prima della pubblicazione o della messa in onda, le possibili controindicazioni rispetto alle condizioni politiche e sociali del paese di provenienza dei soggetti identificabili, eventualmente intervenendo in post-produzione per rimuovere gli elementi che possono portare al riconoscimento della persona nonostante il consenso precedentemente espresso.

3. Realizzare o selezionare inquadrature larghe o fuori fuoco, riprese di spalle o di particolari del corpo non riconoscibili nel caso che non vi sia tempo a sufficienza per le necessarie verifiche sulla provenienza delle persone; che le informazioni a disposizione nell'immediato siano confuse o parziali; che non sia possibile richiedere il consenso degli interessati.

4. Intervenire sulla voce, quando si vuole proteggere l'identità di chi parla. A seconda della linea editoriale e del taglio che si vuol dare, si può scegliere se alterarla o doppiarla.

5. Per evitare di "ridurre" a numeri, volti e storie di migranti e rifugiati, si possono raccontare le storie utilizzando dei mascheramenti della voce nel caso di interviste audio; della voce e del volto nel caso di interviste audiovisive.

tizie stabiliscono un legame tra la devianza e l'appartenenza nazionale, e la condizione di "migrante" e "rifugiato". Raccomandazioni:

1. Attribuire lo stesso spazio e trattare nello stesso modo le notizie nelle quali gli autori e le vittime di atti criminali sono di origine straniera, in rapporto a quelle in cui autori e vittime sono autoctoni.

2. Utilizzare in modo responsabile la nazionalità per descrivere il protagonista di una storia. Le informazioni relative al paese di provenienza, alla religione, all'etnia, alla condizione di migrante o rifugiato devono essere utilizzate se pertinenti per la comprensione della notizia. Scrivere per esempio « Nord africano arrestato per un furto » implica attribuire alla appartenenza a un'area geografica un ruolo nella comprensione della notizia. Utilizzare il criterio della rilevanza selezionando categorie di informazioni utili per la comprensione della notizia. Non significa escludere sempre dalle notizie informazioni relative alla provenienza o all'appartenenza religiosa o alla condizione giuridica ma inserirle se utili per comprendere e spigare l'evento.

3. Non cadere in una rappresentazione sensazionalistica e in una narrazione che induca "sentimenti di terrore, la paura o il caos tra le persone", come si legge nelle raccomandazioni del Consiglio di Europa. Notizie relative al terrorismo, alla criminalità, alla devianza in relazione ai flussi migratori necessitano una attenzione specifica in ragione delle conseguenze che esse possono avere sulla coesistenza pacifica e democratica.

4. Utilizzare dati, statistiche e sondaggi che possano contestualizzare le notizie. Privilegiare, se possibile, l'uso di infografiche.

Persone e migrazioni nel discorso pubblico e politico

Raccomandazioni:

1. Stigmatizzare i discorsi politici o pubblici che incitano o fomentano discriminazioni e atti xenofobi e la loro propagazione.

2. Essere consapevoli circa la definizione di "incitazione all'odio" che comprendono tutte le forme di espressione che propagano, incitano, promuovono o giustificano l'odo razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o le altre forme di odio basate sull'intolleranza.

QUARTO PRINCIPIO DELLA CARTA DI ROMA

Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l'informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeniti.

L'elenco delle organizzazioni e delle associazioni è disponibile al seguente link https://www.cartadiroma.org/cosa-e-la-carta-di-roma/linee-guida/

DIVERSITY CHECK LIST

1. Sono consapevole delle mie convinzioni personali rispetto alle questioni, alle storie e alle persone che ho scelto di raccontare?
2. Sono consapevole del potere delle immagini, delle parole, dei suoni e della musica?
3. Cito l'origine etnica, se non è rilevante per la storia?
4. Passo abbastanza tempo a verificare i fatti? Sono sicuro di usare i termini corretti?
5. Se necessario, mi consulto con i colleghi più esperti e con quelli di diversa origine?
6. Cerco una varietà di opinioni tra i portavoce delle minoranze e i testimoni che intervisto?
7. Le persone appartenenti a minoranze sono presenti nei miei servizi per motivi giustificati?
8. Mi pongo come sfida di trovare nuove fonti e di consultare rappresentanti delle comunità straniere, seconde generazioni, espressione di una società multi-etnica?
9. Mi impegno attivamente a cercare di reclutare colleghi che apportino una diversità di prospettive nella redazione?
10. Sono interessato a culture diverse dalla mia e aperto ad accettare proposte di storie con punti di vista culturalmente differenti?

IL GLOSSARIO DELLA CARTA DI ROMA: LE PERSONE

RICHIEDENTE ASILO È colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti flussi migratori misti, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

RIFUGIATO È colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l'Italia ha aderito insieme ad altri 143 paesi. Nell'articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese". Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA È colui che, pur non rientrando nella definizione del termine "rifugiato" ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale, necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, subirebbe un "danno grave" a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani.

BENEFICIARIO DI PROTEZIONE UMANITARIA La terza categoria di protezione internazionale è quella riconosciuta al beneficiario di protezione umanitaria. Fino al 2008 in Italia, come in altri paesi dell'Unione Europea, non era prevista la concessione della protezione sussidiaria, bensì di quella "umanitaria", che è rimasta in forma residuale nell'ordinamento italiano, anche se prevede minori diritti della protezione sussidiaria e dello status di rifugiato.

VITTIMA DELLA TRATTA È una persona che, a differenza dei migranti irregolari (forzati e non) che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito a essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un'altra persona ai fini dello sfruttamento. Per "sfruttamento" s'intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo degli organi.

MIGRANTE/IMMIGRATO È colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

APOLIDE È colui che non è cittadino di alcuno stato, o di cui la cittadinanza non è dimostrata o dimostrabile. Questa condizione è stata riconosciuta per la prima volta nel 1954, all'interno della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status degli apolidi stilata a New York. L'apolidia può essere originaria o sopravvenuta (per esempio venir meno per situazioni politiche dello stato cui si apparteneva). Lo status di apolide può essere accertato dal giudice o dal Governo e dà diritto a un permesso di soggiorno (apolidia di diritto). La legge italiana contiene norme volte a superare lo status di apolide e ad acquisire la cittadinanza italiana (per esempio il figlio di apolidi nato in Italia sarà cittadino italiano; la cittadinanza per naturalizzazione può essere chiesta dopo 5 anni di residenza in Italia anziché 10).

MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO È il/la minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che giunge sul territorio di uno stato Ue non accompagnato da un adulto per lui responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non assuma effettivamente la custodia un adulto per lui responsabile. È tale anche il minore, cittadino di paese extra Ue, rimasto senza accompagnamento successivamente al suo ingresso sul territorio di uno stato Ue. È possibile che un minore sia straniero solo perché figlio di immigrati, ma in quanto nato in Italia o arrivato fin da piccolo, non abbia ancora acquisito la cittadinanza italiana. Non si possono chiamare immigrati i figli nati in Italia da genitori immigrati tantomeno si possono chiamare stranieri. Se proprio è necessario ai fini della notizia indicare questa caratteristica sociologica si può usare la dicitura "seconde generazioni", "afrodiscendenti", o specificare le origini, per esempio italo-somali, italo-pakistani, etc.. .

CITTADINANZA È il legame giuridico, acquisibile tramite la nascita, un processo di naturalizzazione o la discendenza, che vincola un individuo al suo stato di appartenenza. La citta-

dinanza garantisce alla persona fisica pieni diritti civili e politici, conformemente alle leggi vigenti nello stato in questione. Lo status di cittadinanza si può perdere a seguito di rinuncia, di acquisizione della cittadinanza di altro stato (secondo quanto previsto dalle normative di altri Stati) o di privazione per atto della pubblica autorità in conseguenza di gravissime violazioni. Attualmente, coloro che sono nati da genitori regolarmente residenti in Italia e che hanno sempre risieduto sul territorio nazionale, possono acquisire la cittadinanza italiana al compimento del 18 anno di età (la legge n. 91 del 5 febbraio 1992).

Si definisce FLUSSO MIGRATORIO l'insieme dei migranti che trasferisce la propria residenza in uno stato entro due date temporali definite. Un flusso migratorio misto è composto da migranti economici, richiedenti asilo e rifugiati che si muovono in maniera irregolare, spesso usando le rotte e i mezzi di trasporto gestiti dalle bande criminali che da queste attività traggono grandi profitti.

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) produce documenti e aggiornamenti relativi ai flussi migratori. È disponibile un aggiornamento (quotidiano) degli arrivi via mare e dei dispersi http://missingmigrants.iom.int/ e l'andamento diacronico dei flussi migratori.

Inoltre è disponibile un briefing mensile che raccoglie e analizza i dati sulla migrazione da e verso l'Italia tenendo in considerazione la dimensione transnazionale del fenomeno migratorio. https://italy.iom.int/it/documenti-e-pubblicazioni.

IL GLOSSARIO DELLA CARTA DI ROMA: STATUS E ACCOGLIENZA

PUSH FACTOR (FATTORE DI SPINTA) È la condizione o circostanza che spinge una persona o un gruppo di persone ad abbandonare un paese. Tra i fattori di spinta più diffusi: privazioni economiche anche gravi (fame, miseria); persecuzioni politiche o religiose; difficoltà economiche e di realizzazione personale. La combinazione tra fattori di attrazione (pull factor) e fattori di spinta (push factor) determina il fenomeno migratorio.

IUS SANGUINIS È l'acquisizione della cittadinanza di uno stato per diritto "di sangue", in base alla cittadinanza dei genitori e indipendentemente dallo stato in cui ci si trova al momento della nascita o successivamente. Si contrappone allo ius soli, che consiste nell'acquisizione della cittadinanza di uno stato per diritto "del suolo", in base al fatto di essere nati sul suo territorio e indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

PERMESSO DI SOGGIORNO È un provvedimento amministrativo rilasciato dalla questura che autorizza la permanenza in Italia con diverse facoltà a seconda del diverso tipo di permesso. Il permesso per motivi di lavoro viene rilasciato a seguito di regolare ingresso in Italia con il procedimento del cosiddetto "Decreto flussi" (per lavoro stagionale e non), o in caso di ingresso cd. Extra quote per determinate categorie di lavoratori (es. infermieri, sportivi, lavoratori dello spettacolo). Dopo una permanenza in Italia di 5 anni, sarà possibile chiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, che conferisce maggiori facoltà. A coloro che fanno ingresso a seguito di ricongiungimento familiare viene rilasciato un permesso per motivi di famiglia.

ACCOGLIENZA Consiste nell'insieme delle misure riconosciute da uno stato sovrano a favore dei richiedenti asilo queste possono comprendere alloggio, vitto e vestiario, ed essere fornite sotto forma di sussidi economici o buoni. Un centro di accoglienza è una struttura per l'accoglienza, il trattamento e il soddisfacimento dei bisogni immediati dei richiedenti asilo al loro arrivo in un paese in cui hanno fatto domanda di asilo e sino alla decisione sulla detta domanda da parte della Commissione asilo. Dobbiamo distinguere tra: centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), centri di accoglienza (Cda), centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie). Lo Sprar (il Sistema per

la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati), in base al decreto Sicurezza del 5 ottobre del 2018, attualmente in vigore, diviene Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati). Chi potrà accedere al "nuovo" Sprar con il "Decreto sicurezza 2018" sono: i titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati per protezione sociale, vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo. Non rientrano i richiedenti asilo e i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.

REINSEDIAMENTO È il processo attraverso il quale un rifugiato, fuggito dal suo paese d'origine e temporaneamente rifugiatosi in un altro paese, è ulteriormente trasferito in un paese terzo, dove troverà una protezione permanente. Il reinsediamento diventa vitale per quei rifugiati che non possono trovare adeguata protezione nel paese nel quale sono fuggiti e che non possono ritornare nel loro paese d'origine, perché a rischio di persecuzioni.

REFOULEMENT È il ritorno di un individuo in uno stato in cui questi possa essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, oppure dove sarebbe esposto a un rischio di tortura. Il suo opposto (non-refoulement) è il principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati, che vieta agli Stati di far tornare in qualsiasi modo i rifugiati nei paesi o nei territori in cui la loro vita o la loro libertà possano essere messe in pericolo.

REGOLARIZZAZIONE (O SANATORIA O EMERSIONE) È un procedimento eccezionale portato avanti da uno stato con il quale, ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o di attesa occupazione), qualora sussistano determinati requisiti stabiliti nel provvedimento normativo. Il requisito fondamentale è il fatto che il cittadino straniero irregolare sia già titolare di rapporto di lavoro ("in nero") che verrà fatto emergere con il procedimento in esame (è infatti anche denominato "procedimento di emersione del lavoro irregolare"). Le "sanatorie" sono avvenute nel 1986, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009, 2012.

RESPINGIMENTO È definito il rifiuto di ingresso effettuato direttamente alla frontiera esterna nei confronti di un cittadino non comunitario, in quanto non soddisfa tutti i requisiti d'ingresso previsti dalla normativa sull'immigrazione. Il provvedimento non si applica in caso di cittadino non comunitario che ha fatto ingresso al fine di richiedere asilo. Non si applica inoltre in caso di situazioni di cd. inespellibilità (donne incinte, minori, vittime di persecuzione).

RIMPATRIO È l'abbandono del paese in cui si è trascorso un periodo apprezzabile di tempo,

alla volta del proprio paese di appartenenza o provenienza. Il rimpatrio può essere volontario o forzato (nel quale caso si parlerà di espulsione). Il rimpatrio volontario assistito (Rva) è finanziato da appositi fondi del ministero dell'Interno, volti a coprire le spese di viaggio ed il reinserimento del rimpatriato nel suo paese. Il rimpatrio forzato avviene in esecuzione di un provvedimento di espulsione. A volte avviene dopo un periodo di trattenimento in un Cie.

ESPULSIONE (O ALLONTANAMENTO) Si intende sia il provvedimento amministrativo (del prefetto o del ministro dell'Interno) sia il processo fisico di trasporto di una persona al di fuori dei confini dello stato in cui si trovava irregolarmente con destinazione il paese di appartenenza o provenienza. Può avvenire per motivazioni diverse. L'espulsione ministeriale avviene per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato. L'espulsione prefettizia avviene per: ingresso irregolare (senza che sia avvenuto respingimento); ingresso regolare senza successiva richiesta di permesso di soggiorno; scadenza del permesso di soggiorno senza richiesta di rinnovo; appartenenza alle categorie di persone socialmente pericolose. L'espulsione è poi eseguita dal questore secondo modalità differenti: accompagnamento immediato alla frontiera (con convalida da parte del giudice di pace); previo trattenimento in un Cie (per effettuare l'identificazione personale del soggetto o per attendere la disponibilità di un vettore); ordine di lasciare il territorio entro 7 giorni (la cui inosservanza costituisce reato); concessione di un termine per la partenza volontaria. In caso di condanna penale e di pericolosità sociale, il giudice può impartire una espulsione come misura di sicurezza. Esiste inoltre l'espulsione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Non può avvenire espulsione di minori di anni 18, donne incinte o puerpere nei primi sei mesi (il divieto si estende al padre), stranieri extracomunitari conviventi con coniuge italiano o con parenti italiani entro il 2° grado, persone a rischio di persecuzione nel proprio paese. Lo straniero non comunitario che si trovi in una delle dette condizioni, oltre ad essere inespellibile, ha diritto a richiedere un permesso di soggiorno. Quindi in tali casi non è corretto parlare di "irregolari" (per esempio è errato dire "minore irregolare"). Quanto a termini normativi, l'espulsione è riferita ai cittadini non comunitari. Per i cittadini comunitari il termine è allontanamento.